



ANCEBOLOGNA

Collegio Costruttori Edili

Bologna, 20 febbraio 2017

Circolare

N. 221/2017

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
= LORO SEDI =

c.a. - Titolare/Legale Rappresentante
- Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi

Serv. Trib. Prot. n. 326 - CP/aa

Oggetto: Ricerca e sviluppo, novità dal 2017 e cumulabilità delle agevolazioni. Risoluzione 12/E del 25.01.2017.

Con la Risoluzione 25 gennaio 2017 n. 12/E, disponibile presso gli uffici e sul sito internet di ANCEBOLOGNA, www.ancebologna.it, come allegato alla presente circolare, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (ex art. 3 del D.L. 145/2013) è cumulabile con gli incentivi comunitari aventi ad oggetto i medesimi costi ("Horizon 2020"), purché complessivamente i benefici non superino i costi ammissibili.

La risoluzione fa seguito ad un parere emanato in risposta ad un interpello in cui un contribuente, beneficiario di contributi erogati dall'Unione Europea, nell'ambito del "Programma Quadro" e del programma "Horizon 2020", che finanziano progetti di ricerca e sviluppo, essendo intenzionato a fruire anche del bonus nazionale, ha chiesto di sapere, ai fini della corretta verifica del cumulo delle agevolazioni, se i contributi comunitari rilevassero per l'intero ammontare o solo per l'importo che finanzia i "costi diretti".

L'Agenzia (la cumulabilità tra credito d'imposta e sovvenzioni europee era stata già affermata come regola generale con la Circolare 5/2016, sempre che le norme UE non prevedano un espresso divieto), con la recente risoluzione, ha chiarito che occorre evidenziare analiticamente i dati per la verifica del cumulo, distinguendo i "costi diretti" (per i quali potrebbe porsi il problema di cumulo) dai "costi indiretti", che, in linea di massima, sovvenzionano costi non ammissibili al credito di imposta, individuando poi i costi rilevanti e non ai fini del credito d'imposta nonché l'importo dei contributi comunitari agli stessi rispettivamente riferibili.

Pertanto:

- se la somma degli incentivi comunitari correlati ai costi ammissibili e del credito di imposta risulta minore o uguale alla spesa ammissibile complessivamente sostenuta nel periodo di imposta per il quale l'istante intende accedere all'agevolazione, si potrà beneficiare del credito di imposta per l'intero importo calcolato;
- nel caso, invece, di superamento del limite massimo (100% dei costi sostenuti) occorrerà ridurre corrispondentemente il credito di imposta, in modo da garantire che tutti gli incentivi (fiscali e non) ricevuti per sovvenzionare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al credito di imposta.

Via G. Zaccherini Alvisi, 20 – 40138 Bologna
Telefono 051 231540 Fax 051 231536

Web: www.ancebologna.it
E-mail: info@ancebologna.it

Aderente ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili
Aderente UNINDUSTRIA BOLOGNA

Circ. n. 221/2017
Pagina 1 di 2

LE NOVITÀ DAL 2017

La Legge di Stabilità 2017 (articolo 1, commi 15 e 16, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232), ha prorogato di un anno il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti ammissibili (fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020), ed ha potenziato il beneficio prevedendo, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016:

- l'applicazione di un'**aliquota unica del credito di imposta, pari al 50 per cento**, a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati (in luogo della ripartizione al 50% e 25% su spese distinte);
- l'ammissibilità delle spese relative **a tutto il "personale impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo"** non essendo più richiesto il requisito di specializzazione di cui al comma 6 lettera a) dell'articolo 3, secondo il quale detto personale doveva essere "altamente qualificato";
- l'incremento a **20 milioni di euro** (dagli originari 5 milioni di euro) dell'importo massimo annuale del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario.

Il riconoscimento del credito è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- le spese per attività di R&S del periodo d'imposta siano complessivamente non inferiori a € 30.000
- si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio 2012 -2014.

Esempio pratico di maturazione del credito: si supponga che la società Alfa svolga attività di studio, progettazione e prototipazione volta all'evoluzione di prodotti esistenti e all'implementazione di nuovi prodotti.

ANNO	COSTI R&S
2012	50.000
2013	75.000
2014	100.000
media triennio	$(225.000 / 3) = 75.000$
2016	125.000
costi incrementali R&S	$(125.000 - 75.000) = 50.000$
credito d'imposta	$50\% \text{ di } 50.000 = 25.000$


UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

È stato specificato (con norma interpretativa) che il credito d'imposta per attività di R&S può essere utilizzato in compensazione "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti".

Il credito d'imposta inoltre non è soggetto al limite annuale di utilizzo di € 250.000, al limite di compensazione annuale di € 700.000, al divieto di compensazione previsto per i crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore ad € 1.500.

Si ricorda infine che il credito d'imposta di formazione di un unico periodo d'imposta può essere compensato in più periodi d'imposta.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE
Carmine Preziosi


Materiale disponibile presso gli uffici e sul sito internet di ANCEBOLOGNA, www.ancebologna.it, come allegato alla presente: Risoluzione 25.1.2017 n. 12/E dell'Agenzia delle Entrate.